

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**, Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass. n. 1.00062

Prodotto: CHIARA Protezione Finanziamento NEW – Protezione del Bene

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza “CHIARA Protezione Finanziamento NEW – Protezione del bene” è la soluzione assicurativa che tutela l'immobile ipotecato – casa, ufficio o studio professionale – a fronte di un finanziamento ipotecario. Oltre che dal rischio di incendio e altri danni ai beni puoi scegliere di tutelarti anche per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dell'immobile. La copertura per l'incendio è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, pertanto il danno è indennizzato interamente fino alla concorrenza della somma assicurata. **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la Banca che ti vende il prodotto.**



Che cosa è assicurato?

“Chiara Protezione Finanziamento NEW – Protezione del bene” ti offre le seguenti garanzie:

Danni al fabbricato (obbligatoria)

✓ **Incendio e altri danni ai beni:** la Compagnia paga un indennizzo per i danni subiti dal fabbricato direttamente causati da:

- incendio;
- fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- sviluppo di fumi, gas, vapori provocati da guasti e anomalie degli impianti del fabbricato;
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato.

✓ **Eventi naturali** la Compagnia ti paga un indennizzo per i danni subiti dal fabbricato direttamente causati da uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non; sovraccarico di neve; rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.

✓ **Eventi socio-politici:** la Compagnia ti indennizza per i danni al fabbricato assicurato, anche se conseguenti a incendio o furto, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio. Sono compresi infine i guasti e le rotture causati da ladri in occasione di furto tentato o consumato.

- **Responsabilità civile della proprietà del fabbricato (facoltativa):** la Compagnia ti tiene indenne delle somme che tu sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali nonché danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'immobile assicurato e delle relative pertinenze. La garanzia vale anche per i danni causati alle cose di terzi da incendio o esplosione dell'immobile assicurato.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono assicurabili fabbricati con finalità d'uso diversa da quella abitativa o che non siano destinati a uso uffici e studi professionali o aventi caratteristiche costruttive diverse da quelle previste dal prodotto.

Relativamente alla garanzia **Responsabilità Civile** non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro familiare se con lui conviventi;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

! **Incendio ed altri danni ai beni.**

Sono esclusi i danni:

- cagionati con dolo
- causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici del fabbricato;
- di scritte ed imbrattamento;
- ai vetri e ai cristalli;
- causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
- per la ricerca del guasto da acqua condotta;

! **Eventi naturali.**

Sono esclusi i danni verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati in “Che cosa è assicurato?”.

! **Eventi sociopolitici**

Sono esclusi i danni:

- cagionati da te o da persone delle quali tu debba rispondere;
- causati da inondazioni alluvioni e allagamenti;
- derivanti da scritte ed imbrattamento;
- ai vetri e ai cristalli.

! **Responsabilità civile della proprietà del fabbricato**

Sono esclusi i danni conseguenti:

- alla conduzione dell'immobile assicurato e delle relative pertinenze da parte dell'Assicurato o del Contraente e delle persone delle quali debbano rispondere;
- allo svolgimento all'interno dell'immobile assicurato di attività professionali, commerciali, produttive e ludiche.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante per fabbricati situati nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R o con pec, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio - in forma unica anticipata o in forma annuale - avviene al momento della decorrenza della polizza tramite addebito sul tuo conto corrente intrattenuto con la banca che ti ha venduto questo prodotto.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in più rate, ma è dovuto per intero.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

La durata della copertura non è mai inferiore alla durata del finanziamento.



Come posso disdire la polizza?

Hai diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso, presentando richiesta scritta presso la filiale della Banca distributrice oppure inviando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o con pec. La Compagnia rimborsa il premio pagato al netto dell'imposta.

In caso di polizza con durata superiore a cinque anni, puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, inviando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o con pec.

Assicurazione incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni S.p.A.



La tua Assicurazione svizzera

CHIARA Protezione Finanziamento NEW

Protezione del bene

Data aggiornamento: 31 maggio 2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022 .

| Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022 | |
|---|-------------|
| Solvency Capital Requirement (SCR) | 53.969.653 |
| Minimum Capital Requirement (MCR) | 20.407.986 |
| Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR | 102.156.446 |
| Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR | 102.156.446 |
| Solvency Capital Ratio* | 189,28% |

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei tuoi confronti nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

✓ DANNI AL FABBRICATO

✓ **Incendio ed altri danni ai beni**

Oltre a quanto già menzionato nel DIP Danni, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato provocati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- danni materiali e diretti causati al fabbricato da chiunque allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché tali impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- onda sonora determinata da aeromobili o altri oggetti in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli).

✓ **Eventi naturali**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

✓ **Eventi sociopolitici**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

✓ **Spese di demolizione e sgombero**

In caso di sinistro derivante da uno degli eventi sopra descritti, la Compagnia garantisce entro i limiti della somma assicurata il rimborso delle spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

✓ RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Oltre a quanto già menzionato nel DIP Danni sono altresì compresi i danni cagionati a terzi e derivanti da:

- spargimento d'acqua per rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o termici;
- inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o in qualsiasi modo fuoriuscite a seguito della rottura accidentale di uno degli enti di cui al punto che precede;
- committenza da parte dell'Assicurato/Contraente di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, di potatura, di sfondamento o abbattimento di alberi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni aggiuntive.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi ✖ Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

! DANNI AL FABBRICATO

! **INCENDIO ED ALTRI DANNI AL FABBRICATO**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- rientranti nella garanzia "Eventi Sociopolitici";
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
- all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie per sinistro e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| garanzia | Limite di indennizzo | Franchigia / Scoperto |
|--|----------------------|-----------------------|
| Incendio, Fulmine, Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate | - | - |
| Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuori uscita di liquidi purché conseguenti ai suddetti eventi che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso | - | euro 250,00 |
| Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale a impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché tali impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini; | - | euro 250,00 |
| Urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non di proprietà o in uso all'Assicurato; | - | euro 250,00 |
| Onda sonora determinata da aeromobili o altri oggetti in moto a velocità supersonica | - | euro 250,00 |

! EVENTI NATURALI

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe, slavine, salvo quanto diversamente previsto;
- cedimento o franamento del terreno;

subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto e/o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie per sinistro e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| Garanzia | Limiti di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|---|----------------------------|------------|--------------------------------|
| Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine | - | - | 10% indennizzo minimo € 250,00 |
| Sovraccarico neve; | 50% della somma assicurata | € 250,00 | - |
| Rottura derivante dal gelo di condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato | € 5.000,00 per anno | € 750,00 | - |

! EVENTI SOCIOPOLITICI

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi garantiti;
- ai vetri e ai cristalli;
- indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di cinque giorni consecutivi.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| Garanzia | Limiti di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|----------------------|----------------------|------------|--|
| Eventi sociopolitici | - | - | 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro |

! SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo per sinistro indennizzabile.

! RESPONSABILITA' CIVILE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni conseguenti:

- a spargimenti d'acqua conseguenti a rotture non accidentali, ingorghi, rigurgiti, trabocchi, stillicidio, insufficiente smaltimento, umidità e insalubrità dei locali;

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - a incendio, esplosione, scoppio,
- Sono altresì esclusi i danni:
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento della acqua, dell'aria o del suolo
 - derivanti da obblighi solidali con gli altri condomini.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|--|---|-------------|----------|
| Danni a terzi da inquinamento accidentale | € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo | - | - |
| Danni a terzi da incendio dell'immobile assicurato | 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo | euro 250,00 | - |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

• DANNI AL FABBRICATO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato o suoi aventi causa devono:

- fare denuncia scritta al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:
 - sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
 - helvetiaitalia@pec.helvetia.it;
 oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità;
- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti gli elementi di prova;
- a richiesta, fare e trasmettere alla Compagnia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- a richiesta della Compagnia, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

• RESPONSABILITA' CIVILE

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia scritta, al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** o il numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità.


La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.


Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.


Gestione da parte di altre imprese: non prevista.

Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.

| | |
|---|---|
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio, da fare mediante invio di lettera raccomandata A/R o pec all'indirizzo helvetiaitalia@pec.helvetia.it , possono comportare la cessazione della copertura assicurativa. |
| Obblighi dell'impresa | A seguito del ricevimento della necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'avente diritto, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione; |

|  Quando e come devo pagare? | |
|---|---|
| Premio | <p>Il pagamento del premio può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in forma unica e anticipata; - in forma annuale; in tal caso, il premio può essere anche pagato in più rate, con periodicità semestrale, trimestrale, bimestrale o mensile (premio frazionato). Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato. <p>Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del Prodotto.</p> <p>Dal momento che la polizza è emessa con durata poliennale, è prevista una riduzione di premio – nella misura indicata in polizza – rispetto a quello previsto per una analoga copertura di durata annuale.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo le modalità suindicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il premio si intende comprensivo di imposta.</p> |
| Rimborso | <ul style="list-style-type: none"> • In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo, la Compagnia rimborserà la porzione di premio non goduta, al netto delle imposte governative. • In caso di recesso, esercitato nei 60 giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso, la Compagnia provvederà al rimborso dell'intero premio versato – al netto delle imposte – entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|---|
| Durata | <p>La durata dell'assicurazione coincide con la durata del finanziamento, o con la sua durata residua in caso di finanziamento in essere, come prevista dal piano di ammortamento del finanziamento stesso. La durata minima è pari a 1 anno. La durata massima è pari a 30 anni.</p> <p>L'assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta.</p> <p>Se non è stato pagato il premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p> <p>Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p> |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |

|  Come posso disdire la polizza? | |
|---|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente ha diritto di recedere dall'assicurazione nei sessanta giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso presentando richiesta scritta presso la filiale della Banca distributrice o dando comunicazione direttamente alla Compagnia tramite invio di lettera raccomandata A/R o pec all'indirizzo helvetiaitalia@pec.helvetia.it . |
| Risoluzione | <p>Risoluzione: nei casi di estinzione totale anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento;</p> <p>Recesso: se il contratto supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di trenta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, dando comunicazione alla Compagnia tramite invio di lettera raccomandata A/R o pec all'indirizzo helvetiaitalia@pec.helvetia.it.</p> |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice e presso quest'ultima intestatario di un mutuo - che desidera tutelarsi dai danni materiali e diretti all'immobile sul quale sia stata accesa ipoteca e derivanti da incendio, eventi naturali e socio-politici. Inoltre sono coperti anche i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'immobile assicurato o cagionati a beni di terzi a seguito di incendio. Il prodotto non è sottoscrivibile qualora il cliente non risulti intestatario di un mutuo acceso presso la Banca Distributrice.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 35,0% .

- Costi dei PPI

Gli ulteriori costi in capo al Contraente ammontano al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|--|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email reclami@helvetia.it Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione (obbligatoria) | Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita (facoltativa) | Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none"> Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p> |

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia

Polizza connessa ad un finanziamento

CHIARA Protezione Finanziamento NEW Protezione dell'immobile sotto ipoteca

Condizioni di Assicurazione

**Modello CGA_IMMR003IN_1221
Edizione 12/2021**

Sommarrio

| | |
|--|----|
| GLOSSARIO..... | 1 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE..... | 3 |
| 1.00 NORME GENERALI..... | 3 |
| Art. 1.01 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI..... | 3 |
| Art. 1.02 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO..... | 3 |
| Art. 1.03 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO..... | 3 |
| Art. 1.04 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO..... | 3 |
| Art. 1.05 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE..... | 4 |
| Art. 1.06 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO..... | 4 |
| Art. 1.07 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO..... | 4 |
| Art. 1.08 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE..... | 4 |
| Art. 1.09 – DIRITTO DI RECESSO..... | 4 |
| Art. 1.10 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI..... | 4 |
| Art. 1.11 – ALTRE ASSICURAZIONI..... | 4 |
| Art. 1.12 – RINUNCIA ALLA RIVALSA..... | 4 |
| Art. 1.13 – ONERI FISCALI..... | 4 |
| Art. 1.14 – FORO COMPETENTE..... | 4 |
| Art. 1.15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE..... | 4 |
| Art. 1.16 – MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)..... | 4 |
| 2.00 NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI..... | 5 |
| Art. 2.01 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO..... | 5 |
| Art. 2.02 – DESTINAZIONE DEL FABBRICATO..... | 5 |
| Art. 2.03 – VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO..... | 5 |
| Art. 2.04 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE..... | 5 |
| Art. 2.05 – ESCLUSIONI DELLA GARANZIA INCENDIO..... | 5 |
| Art. 2.06 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE..... | 6 |
| Art. 2.07 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI NATURALI..... | 6 |
| Art. 2.08 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE..... | 6 |
| Art. 2.09 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI..... | 6 |
| Art. 2.10 – SCOPERTI E FRANCHIGIE..... | 7 |
| Art. 2.11 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO..... | 7 |
| Art. 2.12 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE..... | 7 |
| Art. 2.13 – COLPA GRAVE E DOLO..... | 7 |
| 3.00 NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE..... | 8 |
| Art. 3.01 – PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE..... | 8 |
| Art. 3.02 – DANNI DA INCENDIO DELL'IMMOBILE..... | 8 |
| Art. 3.03 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE..... | 8 |
| 4.00 NORME IN CASO DI SINISTRO..... | 9 |
| Art. 4.01 – DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO..... | 9 |
| Art. 4.02 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO..... | 9 |
| Art. 4.03 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE..... | 9 |
| Art. 4.04 – MANDATO DEI PERITI..... | 9 |
| Art. 4.05 – DETERMINAZIONE DEL DANNO..... | 9 |
| Art. 4.06 – LIMITE DI INDENNIZZO..... | 10 |
| Art. 4.07 – ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI..... | 10 |
| Art. 4.08 – DENUNCIA DEI SINISTRI..... | 10 |
| Art. 4.09 – GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO – SPESE LEGALI..... | 10 |
| Art. 4.10 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO..... | 10 |

GLOSSARIO

Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. Nel testo delle Condizioni di Assicurazione gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*, più precisamente, il proprietario dell'immobile assicurato su cui è stata iscritta ipoteca.

ALLAGAMENTO:

presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

ALLUVIONE/INONDAZIONE:

fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini:

- a) l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
- b) per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione.

BANCA:

l'Istituto bancario che intermedia la *polizza*, presso cui il *Contraente* ha accesso un rapporto di conto corrente.

COLPO D'ARIETE:

fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

COMPAGNIA:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la compagnia che presta le coperture assicurative.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*Assicurazione*.

CONTRAENTE

il soggetto, intestatario di un rapporto di conto corrente con la *Banca*, che sottoscrive il *Modulo di polizza* e assume in proprio gli obblighi nascenti dall'*assicurazione*.

COPERTURA (MANTO DI):

complesso degli elementi del *tetto* escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

COSE (valido per la sezione Responsabilità civile):

gli oggetti materiali e gli animali.

ENTE EROGANTE

l'Istituto bancario che eroga il *mutuo*.

ESPLOSIONE

lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

l'intera costruzione edile, compresi *fissi ed infissi*, purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, le opere ad essi funzionali quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a metri 1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a metri 3,00, cancelli, attrezzature sportive fisse, parchi gioco, piscine, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate come pure gli impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Nel caso in cui l'*assicurazione* sia relativa ad una porzione di fabbricato, è compresa anche la quota di parti comuni di proprietà dell'*Assicurato*.

FAMILIARE/I:

Parente/i entro il sesto grado ed affine/i.

FENOMENO ELETTRICO:

azione di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa determinati.

FILIALE

l'agenzia della *Banca* dove è sottoscritta la *polizza*.

FISSI ED INFISSI:

i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA:

la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INCENDIO:

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ (incombustibile):

qualità riferita a sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro*.

MASSIMALE (valido per la sezione Responsabilità civile):

la somma fino alla concorrenza della quale la *Compagnia* presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA (MODULO):

il documento, sottoscritto dal *Contraente* e dalla *Compagnia*, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

MUTUO:

il contratto di finanziamento con il quale l'*Ente Erogante*, indicato sul *Modulo di polizza*, concede in prestito una somma predeterminata ed al quale si riferisce la presente *assicurazione*.

ONDA SONICA:

l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

POLIZZA:

l'insieme dei documenti (*Modulo di polizza* e *Condizioni di assicurazione*) che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (Assicurazione a):

forma di assicurazione in base alla quale l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza tenere conto del disposto dell'art. 1907 del Codice civile (*Regola proporzionale*).

REGOLA PROPORZIONALE:

principio in base al quale l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello riportato sul *Modulo di polizza*.

RISCHIO:

la possibilità che si verifichi il *sinistro*.

SCOPERTO:

percentuale dell'importo liquidabile ai termini di *polizza* che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO:

il repentino dirompersi contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del gelo e del *colpo d'ariete* non sono considerati scoppio.

SERRAMENTO:

il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del *fabbricato*.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOLAIO:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del *fabbricato*, escluse pavimentazioni e soffittature.

SOMMA ASSICURATA:

valore, indicato sul *Modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

TERREMOTO:

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRORISMO:

qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

TETTO:

complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il *manto di copertura*.

TUBAZIONE INTERRATA:

la condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 06/12/2021

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie o vero oneri a carico di Contraente e/o Assicurato.

1.00 NORME GENERALI

Art. 1.01 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di un conto corrente presso la *Banca* distributrice del prodotto, che siano sottoscrittori di un *mutuo* ipotecario da chiunque prestato.

Art. 1.02 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.03 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel *Modulo di polizza* se il *premio* è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferma restando la data di scadenza indicata.

Il *premio* indicato nel *Modulo* rappresenta la somma dovuta alla *Compagnia* per il periodo assicurativo indicato nel *Modulo* stesso.

Il pagamento del *premio* avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una *filiale* della *Banca*.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Durata dell'assicurazione

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice civile la copertura, di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di *premio* – nella misura indicata sul *Modulo di polizza* – rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale.

Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, se il contratto supera i cinque anni, il *Contraente*, trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di 30 (trenta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. La relativa comunicazione deve essere data alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o mediante pec all'indirizzo helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

Polizze poliennali a premio annuo

Le rate di *premio* annuo devono essere pagate alle scadenze annuali stabilite.

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i *premi* del contratto l'*assicurazione* viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice civile. È escluso il pagamento dei *premi* in contanti o con modalità diverse da quella sopra indicata.

Il mancato pagamento alle scadenze convenute dei *premi* annui determina la sospensione dell'*assicurazione* dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. L'*assicurazione* riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti e non versati (art. 1901 del Codice civile). Il contratto si risolve di diritto se la *Compagnia* non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il *premio* o la rata sono scaduti, fermo il diritto al *premio* in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 1.04 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO

Nei casi di estinzione totale anticipata o trasferimento del contratto di *mutuo*, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del *mutuo*. In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio* non usufruita secondo le seguenti modalità.

Polizze poliennali a premio unico anticipato

La *Compagnia* rimborsa la parte di *premio* pagato e non goduto (al netto delle imposte governative) che si riferisce ai mesi mancanti alla scadenza contrattuale, calcolata a decorrere dal giorno di estinzione totale o di trasferimento del *mutuo*, secondo la seguente formula:

$$R_{PD}T = \text{Frazione/Durata} \times \text{Premio}_{PD}$$

dove:

$R_{PD}T$ = parte di *premio* relativo alle garanzie suindicate rimborsato in caso di estinzione totale;

Frazione = tempo intercorrente tra la data di estinzione (o trasferimento) del *mutuo* e la scadenza contrattuale originaria, espresso in mesi;

Durata = durata contrattuale, espressa in mesi;

Premio_{PD} = *premio* versato relativo alla garanzia suindicata

| Esemplificazione calcolo del premio da rimborsare a seguito estinzione totale del mutuo | |
|---|--------------|
| Durata Polizza | 180 mesi |
| Finanziamento erogato | 100.000 euro |
| Premio unico netto imposte garanzia Incendio | 533 euro |
| Data estinzione (dalla decorrenza) | dopo 60 mesi |
| Durata residua della polizza in mesi | 120 mesi |
| Rateo di premio da restituire | 355 euro |

Polizze poliennali a premio annuo

La *Compagnia* - in assenza di *sinistri* - rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* pagata e non goduta relativa al periodo che intercorre tra la data di estinzione totale o di trasferimento del *mutuo* e il termine del periodo di copertura in corso, al netto delle imposte governative.

Il *Contraente* ha tuttavia la facoltà di proseguire l'*Assicurazione* alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione scritta alla *Compagnia* al momento dell'estinzione del *mutuo* o del suo trasferimento.

Art. 1.05 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.06 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o con pec all'indirizzo helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

Art. 1.07 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.08 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata contrattuale coincide con la durata residua prevista dal piano di ammortamento del mutuo, espressa in mesi interi ed arrotondata per eccesso qualora la data di scadenza originaria del contratto di mutuo cada in un giorno e mese diverso rispetto a quelli della data di decorrenza dell'assicurazione.

La durata minima è pari 12 mesi.

La durata massima è fissata in 361 mesi.

Art. 1.09 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

In aggiunta a quanto indicato all'art. 1.03, paragrafo "Recesso dal contratto", il Contraente ha diritto di recedere dall'assicurazione nei 60 (sessanta) giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

La comunicazione va inviata con raccomandata con Avviso di Ricevimento o con pec all'indirizzo helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

Per verificare il rispetto del termine dei 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza fa fede il timbro postale di invio della raccomandata.

In alternativa, il Contraente può recarsi presso la filiale della Banca dove ha sottoscritto la polizza e presentare richiesta scritta.

In assenza di sinistri e di vincoli (verso Istituti di Credito diversi dalla Banca), la Compagnia provvederà al rimborso dell'intero premio versato, al netto delle imposte di legge, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esercizio del diritto di recesso libera il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

Art. 1.10 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile, se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono/devono essere adempiuti da parte del solo Assicurato.

Art. 1.11 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dal comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto, fermo l'obbligo - in caso di sinistro - di darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

Art. 1.12 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso l'Assicurato nonché verso le persone delle quali l'Assicurato stesso debba rispondere a norma di legge.

Art. 1.13 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.14 – FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'Assicurato risiede o ha il suo domicilio.

Art. 1.15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.16 – MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

2.00 NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 2.01 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che il *Fabbricato* assicurato:

- sia ubicato nel territorio della Repubblica italiana,
- e
- si trovi in normali condizioni di statica e manutenzione,
- e
- sia costruito secondo una delle seguenti tipologie costruttive (vale l'opzione riportata sul *Modulo di polizza*).

1. Edilizia tradizionale:

fabbricato costruito (strutture portanti verticali e pareti esterne) in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali *incombustibili*, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; *manto di copertura* del *tetto* in materiali *incombustibili* o in tegole bituminose; sono ammessi materiali diversi nei *solai*, nelle strutture portanti del *tetto*, nei rivestimenti (se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo) e nelle coibentazioni;

2. Bioedilizia:

fabbricato in bioedilizia massiccia - edificio "a chalet" (tipo 'Blockhaus') o "a pareti portanti stratificate" (tipo "MHM" o "XLAM"). Edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra e realizzata con le seguenti caratteristiche:

- edificio "a chalet" (tipo 'Blockhaus'): elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm e altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti le pareti strutturali dell'opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm. *Solai* dividenti i piani e strutture portanti del *tetto* comunque costruite, *manto di copertura* del *tetto* in materiali *incombustibili*;
- edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "MHM" o "XLAM"):
 - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate;
 - i *solai* e le strutture portanti del *tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm;
 - *manto di copertura* del *tetto* in materiali *incombustibili*.

In entrambi i casi è consentito l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia "tradizionale" (quali, ad esempio, fibrogesso o cartongesso) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

Art. 2.02 – DESTINAZIONE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è limitata ai *fabbricati* e/o alle porzioni di *fabbricato* aventi destinazione abitativa e residenziale o finalizzati ad uso uffici e studi professionali, incluse le relative pertinenze, sui quali sia stata accesa ipoteca a favore dell'Ente erogante a garanzia del contratto di *mutuo* ipotecario con essa stipulato. Sono altresì compresi gli immobili vuoti, in corso di costruzione e/o ristrutturazione, anch'essi oggetto di ipoteca e purché la destinazione finale sia quella sopra indicata.

Qualora la destinazione d'uso del *fabbricato* assicurato dovesse variare in corso di contratto, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla *Compagnia* entro quindici giorni, valendo le disposizioni indicate agli artt. 1.05 (Modifiche dell'Assicurazione) e 1.06 (Aggravamento del Rischio) delle Norme generali.

Art. 2.03 - VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO

Alla *Compagnia* è consentito verificare lo stato del *fabbricato* assicurato previo accordo con l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica.

GARANZIA INCENDIO

Art. 2.04 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti al *fabbricato* assicurato provocati da:

- a) *incendio*;
- b) fulmine, escluso *fenomeno elettrico*;
- c) *esplosione* e *scoppio* non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il *fabbricato* assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- f) danni materiali e diretti causati al *fabbricato* da chiunque allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*;
- g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del *fabbricato*, purché tali impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- h) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'Assicurato;
- i) *onda sonora* determinata da aeromobili o altri oggetti in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli).

Art. 2.05 - ESCLUSIONI DELLA GARANZIA INCENDIO

Sono esclusi i danni:

- a) rientranti nella garanzia 2.08 "Eventi Sociopolitici";
- b) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- c) causati da *fenomeno elettrico* agli impianti elettrici ed elettronici del *fabbricato*;
- d) di scritte ed imbrattamento;
- e) ai vetri e ai cristalli;

- f) causati al *fabbricato* assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *fabbricato* assicurato;
- g) per la ricerca del guasto da acqua condotta;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di *terrorismo*;
- i) causati da *terremoti*, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da *inondazioni*, da *alluvioni* e da *allagamenti*;
- j) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- k) all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- l) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

GARANZIA EVENTI NATURALI

Art. 2.06 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti al *fabbricato* assicurato direttamente provocati da:

- a) uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- b) sovraccarico di neve, con un *indennizzo* massimo annuo pari al 50% della *somma assicurata*;
- c) rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del *fabbricato*, con il massimo *indennizzo* annuo di euro 5.000.

Art. 2.07 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI NATURALI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi all'interno dei *fabbricati*, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai *serramenti* dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine, salvo quanto diversamente previsto;
 - cedimento o franamento del terreno;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal *tetto* e/o dalle pareti;
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente alla garanzia "sovraccarico di neve" ex lett. b) dell'art. 2.06, sono esclusi i danni a *fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione o imputabili a dolo dell'*Assicurato*.

Relativamente alla garanzia "danni da gelo" ex lett. c) dell'art. 2.06, sono esclusi dall'*assicurazione*:

- le spese per demolizione e ripristino di parti di *fabbricato* e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
- i danni alle grondaie, ai pluviali e alle *tubazioni interrate*;
- i danni avvenuti dopo più di 72 ore consecutive di mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento posto nel *fabbricato* assicurato.

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 2.08 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti al *fabbricato* assicurato, anche se conseguenti a *incendio*, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a *esplosione* o *scoppio* causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio. Sono compresi i guasti o le rotture causati al *fabbricato* assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

Art. 2.09 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono esclusi i danni:

- 1) cagionati dall'*Assicurato* o da persone delle quali debba rispondere;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di *terrorismo*;
- 3) causati da *inondazioni*, *alluvioni* e *allagamenti*;
- 4) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- 5) derivanti da scritte ed imbrattamento;
- 6) ai vetri e ai cristalli;
- 7) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- 8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- 9) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di cinque giorni consecutivi.

| |
|---|
| NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE |
|---|

Art. 2.10 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

Limitatamente alle prestazioni di seguito indicate, l'indennizzo per ciascun sinistro sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi, che resteranno a carico dell'Assicurato:

| Articolo di riferimento | Scoperto | Franchigia |
|-------------------------|----------------------------|------------|
| 2.04 lett. e) | - | € 250 |
| 2.04 lett. g) | - | € 250 |
| 2.04 lett. h) | - | € 250 |
| 2.04 lett. i) | - | € 250 |
| 2.06 lett. a) | 10% con il minimo di € 250 | - |
| 2.06 lett. b) | - | € 250. |
| 2.06 lett. c) | - | € 750 |
| 2.08 | 10% con il minimo di € 250 | |

Art. 2.11 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Per tutte le prestazioni di cui agli artt. 2.04, 2.06 e 2.08 la Compagnia garantisce altresì, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza ed entro i limiti della somma assicurata, il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Art. 2.12 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le garanzie della presente Sezione sono prestate nella forma a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.13 – COLPA GRAVE E DOLO

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile, sono indennizzabili i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o dei suoi Familiari oppure con dolo o colpa grave dei suoi collaboratori familiari.

3.00 NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 3.01 – PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'immobile assicurato e delle relative pertinenze inclusi: piscine, giochi e attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nel *fabbricato* stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Sono altresì compresi i danni cagionati a terzi e derivanti da:

- a) spargimento d'acqua per rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o termici;
- b) inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o in qualsiasi modo fuoriuscite a seguito della rottura accidentale di uno degli enti indicati al punto a). La garanzia è prestata entro il limite del *massimale* assicurato ed in ogni caso con il massimo risarcimento di euro 150.000 per *sinistro* e per anno assicurativo, anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, presentate anche in tempi diversi, ma originate da una stessa causa di inquinamento;
- c) committenza da parte dell'*Assicurato* o del *Contraente* di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del *fabbricato*, di potatura, di sfondamento o abbattimento di alberi con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 494/96.

Art. 3.02 - DANNI DA INCENDIO DELL'IMMOBILE

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini delle prestazioni cui all'art. 2.04 (Garanzia Incendio). L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del *massimale* assicurato ed entro il limite di quest'ultimo e con applicazione della *franchigia* per *sinistro* di euro 250.

Art. 3.03 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro *Familiare* se con lui conviventi;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Sono esclusi i danni conseguenti:

- d) alla conduzione dell'immobile assicurato e delle relative pertinenze da parte dell'*Assicurato* o del *Contraente* e delle persone delle quali debbano rispondere;
- e) allo svolgimento all'interno dell'immobile assicurato di attività professionali, commerciali, produttive e ludiche;
- f) a spargimenti d'acqua conseguenti a rotture non accidentali, ingorghi, rigurgiti, trabocchi, insufficiente smaltimento, stillicidio, umidità e insalubrità dei locali;
- g) a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- h) a *incendio, esplosione, scoppio*, salvo quanto indicato all'art. 3.02 (Danni da incendio dell'immobile).

Sono altresì esclusi i danni:

- i) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento della acqua, dell'aria o del suolo, salvo quanto indicato al punto b) dell'art. 3.01 (Proprietà dell'immobile);
- j) derivanti da obblighi solidali con gli altri condomini.

4.00 NORME IN CASO DI SINISTRO

GARANZIE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 4.01 – DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve fare denuncia scritta alla *Compagnia* tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le *filiali* della *Banca* distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il *sinistro* deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* da quando il *Contraente* o l'*Assicurato* ne ha avuto la possibilità.

Inoltre il *Contraente* o l'*Assicurato* diritto deve:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice civile;
- b) conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- c) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;
- d) a richiesta, fare e trasmettere alla *Compagnia*, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno;
- e) a richiesta della *Compagnia*, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno degli obblighi indicati ai punti b), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Art. 4.02 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla *Compagnia* o da persona da questa incaricata con l'*Assicurato* o persona da lui designata.

Art. 4.03 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie sull'indennizzabilità del *sinistro*, a norma e nei limiti delle *condizioni di assicurazione*, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di tre Periti, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti.

Il Collegio dei Periti risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti; in caso di disaccordo il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito.

Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale stesso.

Art. 4.04 – MANDATO DEI PERITI

I Periti, ove nominati, devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il *rischio* e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, esemplare, uno per ognuna delle Parti. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.05 – DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno per il *Fabbricato* assicurato viene eseguita secondo i seguenti criteri:

- si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, escludendo solo il valore dell'area.
- per gli immobili in corso di costruzione la valutazione del danno avviene stimando il valore a piè d'opera.

La *Compagnia* corrisponderà l'intero *indennizzo* purché l'*Assicurato* proceda alla riparazione o ricostruzione del *Fabbricato* nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

Nel caso in cui la ricostruzione e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l'*indennizzo* sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del *sinistro*.

Art. 4.06 – LIMITE DI INDENNIZZO

La *Compagnia* è tenuta al pagamento dell'*indennizzo* nei limiti della *somma assicurata* pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul *Modulo di polizza*, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile (spese causalmente connesse con l'obbligo di salvataggio).

Art. 4.07 – ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro*;
- l'*indennizzo* complessivo sia presumibilmente non inferiore al 2% della *somma assicurata*;
- la garanzia sia operante e il pagamento sia dovuto.

L'anticipo sarà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 4.08 – DENUNCIA DEI SINISTRI


In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve fare denuncia scritta alla *Compagnia* tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi email o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiitalia.it
- helvetiitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le *filiali* della *Banca* distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiitalia.it oppure chiamando il Numero verde:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare io stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il *sinistro* deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* o da quando il *Contraente* o l'*Assicurato* ne ha avuto la possibilità.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*.

Art. 4.09 – GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO – SPESE LEGALI

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno la *Compagnia* a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della *Compagnia* le spese per resistere alla azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari ad un quarto del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra la *Compagnia* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 4.10 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'avente diritto, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale avente ad oggetto accertamenti sulla causa del *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà sospeso fino alla chiusura della inchiesta e all'acquisizione delle relative risultanze e sarà effettuato esclusivamente qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuna ipotesi di esclusione per danni causati o agevolati da dolo.

Per i danni non riguardanti la Garanzia "Responsabilità Civile", il pagamento sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2742 del Codice civile, vale a dire se il bene assicurato è oggetto di pegno o ipoteca, il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo per perdita o deterioramento del medesimo sarà vincolato al pagamento del relativo credito privilegiato.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031